

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento affari interni e territoriali, 19 febbraio 2007, n. 3

Sindaci eletti al terzo mandato in violazione dell'art. 51 del T.U.O.E.L. Iniziative esperibili a tutela della legalità violata.

Come noto, nelle consultazioni amministrative del 2006 presso 20 comuni si è verificata l'elezione di sindaci che avevano già espletato due mandati consecutivi in violazione del disposto normativo di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000.

Per 18 dei suddetti comuni è stata proposta azione popolare ex art. 70 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, mentre nei due comuni della Regione Sardegna il Presidente ha provveduto allo scioglimento del consiglio comunale.

Per tutti i ricorsi proposti in 1° grado si è avuta una pronuncia di accoglimento. Benché tale pronuncia sia esecutiva la sua efficacia è rimasta sospesa essendo stato proposto ricorso in appello.

A tutt'oggi questo Ministero ha avuto notizia che per tredici comuni i giudici di appello si sono conformemente già pronunciati respingendo i relativi ricorsi proposti.

Tra questi, è escluso dalla problematica il comune di Guardialfiera nel quale è sopravvenuto lo scioglimento della rappresentanza elettiva per dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

Al fine di ripristinare il sostanziale rispetto della regola del divieto di terzo mandato consecutivo e per dare esecuzione alle pronunce del giudice di appello dichiarative della decadenza del sindaco, si rende necessario, per ciascuno dei dodici comuni interessati dalla sentenza esecutiva, provvedere facendo ricorso al disposto dell'art. 19 del R.D. n. 383/1934, mediante la nomina da parte del Prefetto di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente fino alle prossime elezioni.

Detto rimedio consente, altresì, di risolvere le situazioni di conflittualità all'interno della compagine consiliare e nel contempo porre fine alla pratica adottata in alcuni comuni, ove, con provvedimento del vice sindaco tuttora in carica, il sindaco, benché dichiarato decaduto, è stato nominato assessore esterno, consentendo di fatto al medesimo di continuare a gestire l'ente.

La percorribilità di tale rimedio trova supporto nella considerazione che l'ineleggibilità originaria riveste natura dichiarativa, sussistendo sin dall'origine del suo verificarsi e producendo perciò effetti *ex tunc*. La giurisprudenza ha evidenziato che detta ineleggibilità rappresenta causa ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo.

Dalla accertata assenza del presupposto legittimante la carica di sindaco deriva, in linea di stretta consequenzialità, l'illegittimità della composizione del consiglio, in virtù del vigente sistema elettorale di attribuzione dei seggi. Viene, inoltre, meno la legittimazione alla permanenza in carica della giunta e del vice sindaco in quanto le relative nomine, espressione del rapporto fiduciario con il sindaco, sono travolte dalla caducazione del presupposto unico e determinante. Caducazione acclarata con sentenza esecutiva del giudice d'appello.

Ne consegue l'impossibilità di funzionamento dell'ente, cui occorre porre rimedio assicurando la provvisoria gestione fino all'imminente rinnovo elettorale mediante la nomina di un commissario che espleti le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio.

L'efficacia di detto strumento è strettamente connessa con le celerità dei relativi adempimenti da espletarsi entro il prossimo 24 febbraio, termine ultimo entro il quale devono verificarsi le condizioni per assicurare il rinnovo delle rappresentanze elettive nelle consultazioni primaverili. La soluzione individuata da questo Ministero tiene conto della univoca giurisprudenza che negli ultimi mesi si è formata in merito alla violazione del divieto posto dall'art. 51 d.l. vo n. 267/00 e che vede tutti i sindaci soccombenti nei ricorsi promossi ai sensi dell'art. 70 dello stesso testo unico. Per i cinque comuni per i quali è tuttora pendente il giudizio di appello (con esecuzione sospesa della sentenza del Tribunale) si dovrà intervenire con la formalizzazione di un atto di diffida da parte delle SS.LL. rivolta al consiglio comunale per la revoca dell'atto di convalida dell'elezione del sindaco.

In caso di inottemperanza del consiglio comunale, persistendo l'evidenziata condizione di illegalità e preso atto delle gravi e persistenti violazioni di legge da parte degli organi comunali, verrà adottato un decreto presidenziale di scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma I, lett. a), del d.l. vo 267/00 (gravi e persistenti violazioni di legge). Nella fattispecie è rimessa alle SS.LL. la valutazione circa la necessità di adottare un provvedimento cautelare ai sensi del comma 8 del citato articolo 141.

Tale soluzione, pur comportando lo scioglimento dei comuni interessati a distanza di alcuni mesi dai contestati provvedimenti consiliari di convalida dell'elezione del sindaco, trova la sua giustificazione nel mutato

orientamento giurisprudenziale in ordine al carattere della pronuncia di ineleggibilità del sindaco al terzo mandato, inequivocabilmente e conformemente considerato "doveroso".
Si resta in attesa di assicurazione.